

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 239

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca»

(Parere ai sensi degli articoli 49 e 50 della legge 7 luglio 2009, n. 88)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 28 luglio 2010)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 146/10

Roma 28 LUG. 2010

Cer Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2010.

Cer il v. p. del L

L. L

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Relazione illustrativa

Il presente decreto legislativo costituisce attuazione della delega conferita al Governo dalla legge 7 luglio 2009, n. 88, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008" e in particolare dagli articoli 49 ("Delega al Governo per l'attuazione di decisioni quadro") e 50 ("Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca) della predetta legge.

I criteri di delega stabiliti dalla legge comunitaria risultano decisamente dettagliati, salva in ogni caso la clausola finale contenuta nel primo comma dell'articolo 50, in base alla quale la delega va esercitata "nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e g), nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano".

Tuttavia, stante la non immediata precettività dei contenuti delle decisioni quadro, rispetto a quelli delle direttive, anche in alcune parti che non necessitano modificazioni dell'ordinamento nazionale, si è ritenuto di precisare taluni aspetti della procedura di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca in modo più dettagliato rispetto a quanto contenuto nella legge delega.

Il decreto legislativo si compone di **16 articoli**, suddivisi in **quattro Capi**.

Il **Capo I** (articoli 1-2), reca le disposizioni generali.

L'articolo 1 (disposizioni di principio e definizioni) stabilisce in via generale che il decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, 49 e 50, della legge 7 luglio 2009, n. 88. Al comma 2 si precisa che in attuazione della decisione quadro di cui al comma 1, nei procedimenti penali italiani sono dati riconoscimento ed esecuzione ai provvedimenti definitivi di confisca emessi dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro dell'Unione europea, alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli articoli seguenti.

Il comma 3 reca le definizioni. Si stabilisce infatti che ai fini del decreto si intendono per:

- a) «decisione quadro»: la decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca;
- b) «Stato di emissione»: lo Stato membro dell'Unione europea nel quale un'autorità giudiziaria ha preso, convalidato o comunque confermato un provvedimento di confisca nell'ambito di un procedimento penale;
- c) Stato di esecuzione: lo Stato membro dell'Unione europea al quale è trasmessa una decisione di confisca a fini di esecuzione;
- d) decisione di confisca: un provvedimento emesso da un'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, che consiste nel privare definitivamente di un bene;
- e) bene: ogni bene mobile o immobile, materiale o immateriale, nonché gli atti o i documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene e che costituiscano il prodotto di uno dei reati di cui all'articolo 3 o siano l'equivalente, in tutto o in parte, del valore di tale prodotto ovvero costituiscono il corpo o il provento del reato o siano comunque suscettibili di confisca secondo la legge dello Stato di emissione;
- f) provento: ogni vantaggio economico derivante da un reato;
- g) strumento: qualsiasi bene utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati;
- h) beni culturali appartenenti al patrimonio nazionale: quelli definiti come tali dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, in

conformità all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro;

i) certificato: il certificato allegato alla decisione quadro.

Il comma 4 precisa che quando la decisione di confisca da eseguire sul territorio dello Stato ha per oggetto beni di valore equivalente a quello confiscato, essa può essere eseguita nei casi e con i limiti previsti dalla legge nazionale

L'articolo 2 individua le Autorità competenti previste dalla decisione quadro.

In relazione alle disposizioni dell'articolo 3 della decisione quadro, l'Italia designa come autorità competenti il Ministro della giustizia e le autorità giudiziarie, secondo le attribuzioni di cui al decreto medesimo.

Ai sensi del comma 2, il Ministro della giustizia, designato quale Autorità Centrale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro, provvede alla trasmissione e alla ricezione delle sentenze e del certificato, nonché della corrispondenza ufficiale ad esse relativa, ove le autorità giudiziarie procedenti non procedano nelle forme della cooperazione diretta. Il Ministro della giustizia cura altresì la trasmissione e la ricezione delle informazioni ai sensi dell'articolo 22 della decisione quadro.

Si prevede anche il principio della cooperazione diretta tra le autorità giudiziarie competenti, che potranno quindi scegliere se procedere direttamente allo scambio di richieste e informazioni ovvero procedere tramite l'autorità centrale. A sua volta, il Ministro della giustizia, quando riceve dallo Stato di emissione la decisione di confisca e il certificato, li trasmette senza indugio alla Corte di appello territorialmente competente, mentre quando riceve una decisione di confisca dall'autorità giudiziaria italiana, la trasmette senza indugio allo Stato di esecuzione.

Il **Capo II** (articoli 3-10) disciplina il riconoscimento ed esecuzione in Italia delle decisioni di confisca emesse da altro Stato membro (c.d. procedure "passive").

L'articolo 3 precisa, in modo analogo alle altre decisioni quadro aventi analoga funzione (riconoscimento della decisione quadro in materia di mandato di arresto europeo, di blocco e sequestro, di sanzioni pecuniarie), quali sono i reati per cui sono ammessi il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni di confisca emessi da altri Stati membri.)

Sono quindi indicati taluni reati per i quali il riconoscimento e l'esecuzione in Italia delle decisioni di confisca dei beni emessi dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro sono consentiti anche indipendentemente dalla previsione della c.d. "doppia incriminabilità":

- a) associazione per delinquere;
- b) terrorismo;
- c) tratta di esseri umani;
- d) sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;
- e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
- f) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
- g) corruzione;
- h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- i) riciclaggio;
- j) falsificazione e contraffazione di monete;
- k) criminalità informatica;
- l) criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;
- m) favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea;
- n) omicidio volontario, lesioni personali gravi;

- o) traffico illecito di organi e tessuti umani;
- p) sequestro di persona;
- q) razzismo e xenofobia;
- r) furti organizzati o con l'uso di armi;
- s) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;
- t) truffa;
- u) estorsione;
- v) contraffazione e pirateria in materia di prodotti;
- w) falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti;
- x) falsi;
- y) falsificazione di mezzi di pagamento;
- z) traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;
- aa) traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
- bb) traffico di veicoli rubati;
- cc) violenza sessuale;
- dd) incendio volontario;
- ee) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
- ff) dirottamento di nave o aeromobile;
- gg) sabotaggio.

Per tutti gli altri reati, invece, si prevede che il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di confisca emessi dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro dell'Unione europea è consentito solamente se i fatti per i quali esso è stato emesso siano previsti come reato dalla legislazione italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legislazione dello Stato di emissione, salvo quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della decisione quadro. In tal caso si applica l'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto.

L'articolo 4 (garanzia giurisdizionale) precisa che sulla richiesta di esecuzione della decisione di confisca è competente a provvedere la corte d'appello del luogo ove si trova il bene. Se più sono i luoghi, si ha riferimento al luogo ove si trova il bene di maggior valore. Se la competenza non può essere determinata ai sensi del comma 1, è competente la corte di appello di Roma.

Quando la corte di appello che ha ricevuto per l'esecuzione un provvedimento di confisca non si ritiene competente, trasmette senza ritardo gli atti all'autorità giudiziaria competente e ne informa senza indugio l'autorità di emissione e il Ministro della giustizia.

L'articolo 5 disciplina il procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione.

In via ordinaria la corte d'appello, ove sussistano le condizioni ed i requisiti previsti dalla presente legge, dà esecuzione alla decisione di confisca con sentenza emessa in camera di consiglio, sentiti il procuratore generale, il difensore e la persona condannata ove presente. Della sentenza è data immediata lettura. La lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto a ottenere copia del provvedimento.

Si prevede poi che quando la corte di appello pronuncia sentenza di riconoscimento la trasmette al procuratore generale per l'esecuzione.

La confisca è eseguita nelle forme previste dall'articolo 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Dell'avvenuta esecuzione viene altresì dato immediato avviso all'autorità competente dello Stato di emissione.

Si precisa poi che se la decisione di confisca da eseguire concerne una somma di denaro, la corte d'appello converte, se necessario, l'importo da confiscare in euro, applicando il tasso di cambio in vigore nel momento in cui la decisione di confisca è stata emessa.

Quando l'autorità di emissione informa l'autorità giudiziaria italiana di una decisione o misura che ha l'effetto di privare la decisione del suo carattere esecutivo o di ritirare allo Stato di esecuzione, per qualsiasi altro motivo, la decisione di esecuzione, l'autorità giudiziaria italiana pone

immediatamente fine all'esecuzione della decisione, dandone comunicazione all'autorità competente dello Stato di emissione e al Ministro della giustizia

L'articolo 6 disciplina le ipotesi in cui è consentito il rifiuto della richiesta di confisca.

Ai sensi del comma 1, la corte d'appello rifiuta l'esecuzione della decisione di confisca dei beni quando:

- a) il certificato non è stato trasmesso ovvero è incompleto o non corrisponde manifestamente alla decisione di confisca;
- b) dalle informazioni contenute nel certificato risulta evidente che l'esecuzione violerebbe il principio del ne bis in idem;
- c) la decisione di confisca riguarda fatti che non costituiscono reato ai sensi della legislazione dello Stato italiano, nei casi previsti dall'articolo 3, comma 2; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione della decisione di confisca non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato di emissione;
- d) vi sono immunità o privilegi che non consentono di eseguire una decisione di confisca;
- e) i diritti delle parti interessate, compresi i terzi in buona fede, rendono impossibile l'esecuzione della decisione di confisca, secondo la legge dello Stato italiano, anche quando tale impossibilità risulti conseguenza dell'applicazione di mezzi di impugnazione di cui all'articolo 13;
- f) la decisione di confisca riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati commessi in tutto o in parte sul territorio dello Stato;
- g) la decisione di confisca riguarda reati commessi al di fuori del territorio dello Stato di emissione e per i quali non si applicano gli articoli 7 e seguenti del codice penale;
- h) la decisione di confisca contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

Nei casi dianzi evidenziati, prima di rifiutare l'esecuzione, la corte d'appello può consultare l'autorità di emissione, anche tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria europea o il Ministro della giustizia.

Il rifiuto dell'esecuzione della decisione di confisca è comunicato senza indugio allo Stato di emissione. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), la corte d'appello può imporre all'autorità di emissione un termine entro il quale il certificato completo o corretto deve essere prodotto.

In ogni caso, la corte di appello procede al riconoscimento nei limiti di cui all'articolo 1, comma 4.

L'articolo 7 disciplina l'ipotesi del rinvio della richiesta di confisca, precisando che la corte d'appello può disporre il rinvio della decisione di confisca, quando:

- a) il bene è già oggetto di un procedimento di confisca nazionale, anche in seno ad un procedimento di prevenzione;
- b) sono stati proposti i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 9 e fino alla decisione definitiva;
- c) una decisione di confisca concerne una somma di denaro, qualora ritenga che vi sia il rischio che il valore totale risultante dalla sua esecuzione possa superare l'importo specificato nella decisione suddetta a causa dell'esecuzione simultanea della stessa in più di uno Stato membro;
- d) l'esecuzione della decisione di confisca può pregiudicare un procedimento penale in corso.

Il comma 2 precisa che non appena venuto meno il motivo del rinvio, la corte d'appello adotta senza indugio le misure necessarie per l'esecuzione del provvedimento di confisca e ne informa l'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo atto a produrre una traccia scritta.

L'articolo 8 (Obbligo di informazione) stabilisce che nei casi di cui agli articoli 9 e 10, il Ministro della giustizia dà comunicazione senza indugio all'autorità competente dello Stato di emissione

L'articolo 9 stabilisce che contro la sentenza della corte d'appello la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla conoscenza legale del provvedimento. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza.

La Corte di cassazione decide con sentenza entro quindici giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. L'avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno cinque giorni prima dell'udienza.

La decisione è depositata a conclusione dell'udienza con la contestuale motivazione. Qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il quinto giorno dalla pronuncia.

Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia.

L'ultimo comma precisa che quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, gli atti vengono trasmessi al giudice di rinvio, il quale decide entro venti giorni dalla ricezione.

L'articolo 10 disciplina le ipotesi di concorso di decisioni di confisca.

Si prevede infatti che quando due o più Stati membri hanno emesso un provvedimento di confisca nei confronti della stessa persona fisica o giuridica avente ad oggetto un medesimo bene o una somma di denaro e il condannato non dispone in Italia di mezzi sufficienti per consentire l'esecuzione di tutte le decisioni, la corte di appello decide quali decisioni di confisca devono essere eseguite, tenuto conto, in particolare, della gravità del reato, del luogo di commissione del medesimo e delle date delle rispettive decisioni.

Il **Capo III** (articoli 11-12) disciplina l'esecuzione delle decisioni di confisca emesse dall'autorità giudiziaria italiana (c.d. "procedura attiva").

L'articolo 11 stabilisce che competente a richiedere l'esecuzione di un provvedimento di definitivo di confisca emesso nell'ambito di un procedimento penale, anche ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, concernente beni che si trovano sul territorio di un altro Stato membro, è il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'art. 665 del codice di procedura penale. In tal caso il pubblico ministero trasmette la richiesta di esecuzione del provvedimento definitivo di confisca per il tramite del Ministero della giustizia.

L'articolo 12 individua le autorità competenti per la trasmissione della richiesta di riconoscimento ed esecuzione, stabilendo che l'autorità giudiziaria di cui all'articolo 11 può avanzare la richiesta di riconoscimento e di esecuzione del provvedimento medesimo per il tramite del Ministro della giustizia ovvero rivolgendosi direttamente all'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione per, anche avvalendosi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea al fine di individuare l'autorità competente, salvo che la legislazione di detto Stato membro altrimenti disponga.

Il medesimo articolo disciplina quindi le modalità di trasmissione della richiesta di riconoscimento ed esecuzione, stabilendo al comma 1 che la decisione di confisca, corredata del certificato e contenente l'attestazione che le informazioni in esso contenute sono esatte, può essere trasmessa:

a) quando la decisione di confisca concerne una somma di denaro, all'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio si abbia fondato motivo di ritenere che la persona, fisica o giuridica, contro la quale è stata emessa la decisione, disponga di beni o di un reddito;

b) quando la decisione di confisca concerne beni specifici, all'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio si abbia fondato motivo di ritenere che siano ubicati i beni oggetto della decisione di confisca;

Quando non sussistono fondati motivi che permettono di determinare lo Stato membro a cui può essere trasmessa la decisione di confisca, gli atti vengono trasmessi all'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione stessa risiede abitualmente o in cui ha la sede sociale.

Il certificato è in tal caso tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione.

Se l'autorità competente per l'esecuzione della confisca non è nota, l'autorità giudiziaria italiana di cui al comma 1 compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite il Ministro della giustizia e i punti di contatto della rete giudiziaria europea, al fine di ottenere informazioni dallo Stato di esecuzione.

Il comma 6 precisa che la decisione di confisca non può essere trasmessa a più di uno Stato membro, salvo che:

- a) vi sia fondato motivo per ritenere che beni diversi oggetto della decisione di confisca siano ubicati in più di uno Stato membro;
- b) la confisca di un bene specifico indicato nella decisione di confisca comporti attività da svolgere in più di uno Stato membro, ovvero vi sia il fondato motivo per ritenere che tale bene sia ubicato in uno dei due o più Stati membri;
- c) la confisca ha per oggetto una somma di denaro e il valore dei beni che possono essere confiscati in uno solo Stato membro non è sufficiente ai fini dell'esecuzione dell'intero importo oggetto della decisione di confisca.

L'autorità giudiziaria italiana informa senza indugio il Ministro della giustizia, che la comunica immediatamente allo Stato di esecuzione, di qualsiasi decisione o misura che faccia venir meno la decisione di confisca o la privi del suo carattere esecutivo.

Il Capo IV (articoli 13-16) reca le disposizioni finali

L'articolo 13 stabilisce, come clausola di copertura, che per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, alle procedure di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca del bene si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.

L'articolo 14 disciplina la destinazione delle somme e dei beni confiscati.

Al comma 1 si stabilisce che le somme conseguite dallo Stato italiano nei casi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, lettere a) e b), della decisione quadro, affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia.

L'articolo 16, par. 1, della decisione quadro stabilisce che le somme di denaro sono destinate come segue: se l'importo ottenuto con l'esecuzione della decisione di confisca è inferiore o pari a 10.000 euro, esso va allo Stato di esecuzione; in tutti gli altri casi, il 50 % dell'importo ottenuto con l'esecuzione della decisione di confisca è trasferito dallo Stato di esecuzione allo Stato di emissione.

Il paragrafo 2 dell'articolo 16 stabilisce che il bene, diverso da una somma di denaro, ottenuto con l'esecuzione della decisione di confisca è destinato come segue, su decisione dello Stato di esecuzione:

- a) il bene può essere venduto. In tal caso i proventi della vendita sono destinati conformemente al paragrafo 1;
- b) il bene può essere trasferito allo Stato di emissione. Se l'ordine di confisca riguarda una somma di denaro, il bene può essere trasferito allo Stato di emissione soltanto se tale Stato vi ha acconsentito;
- c) qualora non sia possibile applicare le lettere a) o b), il bene può essere destinato in altro modo conformemente alla legislazione nazionale dello Stato di esecuzione.:

In tale ultimo caso, si prevede che alla destinazione dei beni confiscati si applica la disciplina relativa alla destinazione dei beni oggetto di confisca di prevenzione.

Ai sensi del comma 3 (che recepisce l'articolo 16, paragrafo 3, della decisione quadro) l'Italia, quale Stato di esecuzione, non è tenuto a vendere o restituire il bene specifico oggetto della decisione di confisca quando esso costituisce bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale.

L'articolo 15 (Risarcimento) precisa, conformemente alla decisione quadro, che in caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati dall'esecuzione di un provvedimento di confisca richiesti dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro, il Ministro della giustizia procede senza ritardo, ai sensi dell'articolo 18 della decisione quadro, all'attivazione del procedimento per il rimborso degli importi versati alle parti a titolo di risarcimento per tale responsabilità, salvo che il risarcimento sia dovuto esclusivamente alla condotta dello Stato italiano in qualità di Stato di esecuzione.

L'articolo 16 (Clausola di invarianza) prevede che le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e che dall'esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Si omette pertanto la redazione della relazione tecnica.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Amministrazione proponente: Ministero della giustizia

Titolo: Schema di decreto legislativo recante: "DISPOSIZIONI PER CONFORMARE IL DIRITTO INTERNO ALLA DECISIONE QUADRO 2006/783/GAI DEL 6 OTTOBRE 2006 DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI DI CONFISCA, EMANATO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 49 E 50 DELLA LEGGE 7 LUGLIO 2009, N. 88: "DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE - LEGGE COMUNITARIA 2008".

Indicazione del referente dell'amministrazione proponente: Dr. Alberto Galanti, magistrato addetto all'Ufficio Legislativo, tel. 0668852966, email: alberto.galanti@giustizia.it.

Sezione 1. Il contesto e gli obiettivi.

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

La legislazione vigente non prevede ipotesi di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca adottate dai diversi Stati membri dell'Unione europea.

Sotto il profilo sostanziale, la confisca è disciplinata in sede europea dalla decisione quadro 2004/212/GAI, non ancora attuata nell'ordinamento nazionale, la quale disciplina due istituti: la "confisca per equivalente" e i c.d. "poteri estesi di confisca".

Il secondo strumento, che si colloca a metà strada tra la confisca penale e quella di prevenzione, è di fatto modellato sulla base dell'articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356.

Più articolato è il discorso relativo alla confisca per equivalente, che si propone di conseguire "effettività" alla confisca di ciò che costituisce "provento" del reato.

L'istituto non è sconosciuto al nostro ordinamento. L'articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001", prevede infatti che "per i reati di cui all'articolo 3 della presente legge, qualora la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non sia possibile, il giudice ordina la confisca di somme di denaro, beni od altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo. In caso di usura è comunque ordinata la confisca di un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari. In tali casi, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni o le utilità assoggettati a confisca di valore corrispondente al prodotto, al profitto o al prezzo del reato".

Analoga disposizione è già contenuta nel codice penale e segnatamente all'articolo 270-bis, ultimo comma (introdotto dal D.L. n. 374/2001, convertito in legge n. 438/2001), e dall'articolo 322-ter del codice, i quale prevedono la confisca per equivalente in caso di condanna per il reato di associazione terroristica o eversiva o reati contro la pubblica amministrazione.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

A legislazione vigente non è consentito il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di confisca adottate da autorità giudiziaria di altri Stati membri dell'Unione europea. Il decreto legislativo intende ovviare a tale lacuna.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Si rendeva quindi necessario procedere all'emanazione di una disciplina che consentisse ad adeguare l'ordinamento nazionale al quadro europeo.

L'intervento regolatorio intende pertanto disciplinare le procedure di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca adottate da Stati membri dell'Unione europea, sia sotto il profilo "passivo" (quando è l'Italia ad essere richiesta dell'esecuzione da parte di altro Stato membro) che da quello "attivo" (quando è l'Italia a chiedere il riconoscimento e l'esecuzione).

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

L'obiettivo di breve termine è costituito dall'immediata ingresso a regime della nuova procedura prevista. A medio-lungo termine si dovrà valutare l'effettiva funzionalità della procedura prevista.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

I principali destinatari dell'intervento regolatorio sono gli uffici giudiziari, ma anche i soggetti incisi da un provvedimento di confisca adottato sul territorio nazionale ma da eseguire in altro Stato membro ovvero il soggetto inciso da un provvedimento di confisca adottato da altro Stato membro ma da eseguire sul territorio nazionale.

Sezione 2. Le procedure di consultazione.

L'intervento regolatorio è stato elaborato dall'Ufficio Legislativo del ministero della giustizia. L'amministrazione ha sentito le altre amministrazioni coinvolte (Ministri dell'interno, della difesa, delle politiche europee e dell'Economia e delle finanze).

L'intervento regolatorio sarà sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Sezione 3. La valutazione dell'opzione di non intervento («Opzione zero»).

L'intervento in materia è imposto dalla legge di delega contenuta negli articoli 49 e 50 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

Sezione 4. La valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio.

Non vi sono opzioni alternative, trattandosi di atto normativo che costituisce esercizio del potere di delega legislativa attribuita al Governo da legge dello Stato.

Sezione 5. La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

L'analisi è stata eseguita sulla base della realtà fattuale emergente dagli uffici giudiziari.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

L'opzione prescelta non presenta svantaggi.

I vantaggi sono costituiti dalla possibilità di dare rapida esecuzione alle decisioni di confisca adottate in Italia e da eseguire all'estero, e dagli introiti derivanti dall'esecuzione in Italia di decisioni di confisca adottate all'estero ma da eseguire in Italia.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Non sono previsti obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Non vi erano altre opzioni possibili stante il contenuto vincolante dei principi di delega.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Si è valutato che la struttura organizzativa, strumentale e finanziaria degli uffici giudiziari è in grado di assorbire gli effetti dell'intervento regolatorio. Le strutture attuali sono in grado di dare adempimento alle procedure introdotte dall'intervento con le risorse umani, strumentali e finanziarie disponibile senza alcun onere aggiuntivo a carico della Finanza pubblica. Non vi sono quindi fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento medesimo.

Sezione 6. L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

Non sono previste ricadute sulla competitività e la concorrenza del Paese.

Sezione 7. Le modalità attuative dell'intervento regolatorio.

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

Il soggetto responsabile in via primaria dell'attuazione dell'intervento regolatorio è il Ministero della giustizia. Saranno inoltre coinvolti gli uffici giudiziari chiamati a nominare gli amministratori giudiziari e tutti i soggetti coinvolti nell'amministrazione della giustizia.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Il decreto legislativo sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero della giustizia.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il controllo e il monitoraggio è posto a carico del Ministero della giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale per la Giustizia Civile.

~~D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.~~

La delega prevede la possibilità di emanare decreti legislativi "correttivi" nei ventiquattro mesi dall'esercizio della delega.

Il Ministero della giustizia curerà a cadenza biennale l'elaborazione della prescritta V.I.R., nella quale saranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti:

- livello di efficacia dell'intervento regolatorio;

- sostenibilità delle procedure introdotte per gli uffici giudiziari,

al termine della quale si potrà valutare l'opportunità o meno di intervenire con interventi modificativi.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

19 luglio 2010

Amministrazione proponente: Ministero della giustizia

Titolo: Schema di decreto legislativo recante: "DISPOSIZIONI PER CONFORMARE IL DIRITTO INTERNO ALLA DECISIONE QUADRO 2006/783/GAI DEL 6 OTTOBRE 2006 DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI DI CONFISCA, EMANATO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 49 E 50 DELLA LEGGE 7 LUGLIO 2009, N. 88: "DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE - LEGGE COMUNITARIA 2008".

Indicazione del referente dell'amministrazione proponente: Dr. Alberto Galanti, magistrato addetto all'Ufficio Legislativo, tel. 0668852966, email: alberto.galanti@giustizia.it.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo

Il presente intervento normativo intende dare esecuzione – nel pieno rispetto del programma di governo – alla delega legislativa prevista dalla legge 7 luglio 2009, n. 88, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008" e in particolare dagli articoli 49 ("Delega al Governo per l'attuazione di decisioni quadro") e 50 ("Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca) della predetta legge.

I criteri di delega stabiliti dalla legge comunitaria risultano decisamente dettagliati, salva in ogni caso la clausola finale contenuta nel primo comma dell'articolo 50, in base alla quale la delega va esercitata "nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all' articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e g), nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano".

Tuttavia, stante la non immediata precettività dei contenuti delle decisioni quadro, rispetto a quelli delle direttive, anche in alcune parti che non necessitano modificazioni dell'ordinamento nazionale, si è ritenuto di precisare taluni aspetti della procedura di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca in modo più dettagliato rispetto a quanto contenuto nella legge delega.²⁾

Analisi del quadro normativo nazionale:

La legislazione vigente non prevede ipotesi di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca adottati dai diversi Stati membri dell'Unione europea.

Sotto il profilo sostanziale, la confisca è disciplinata in sede europea dalla decisione quadro 2004/212/GAI, non ancora attuata nell'ordinamento nazionale, la quale disciplina due istituti: la "confisca per equivalente" e i c.d. "poteri estesi di confisca".

Il secondo strumento, che si colloca a metà strada tra la confisca penale e quella di prevenzione, è di fatto modellato sulla base dell'articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356.

Più articolato è il discorso relativo alla confisca per equivalente, che si propone di conseguire "effettività" alla confisca di ciò che costituisce "provento" del reato.

L'istituto non è sconosciuto al nostro ordinamento. L'articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001", prevede infatti che "per i reati di cui all'articolo 3 della presente legge, qualora la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non sia possibile, il giudice ordina la confisca di somme di denaro, beni od altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo. In caso di usura è comunque ordinata la confisca di un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari. In tali casi, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di danaro o individua i beni o le utilità assoggettati a confisca di valore corrispondente al prodotto, al profitto o al prezzo del reato".

Analoga disposizione è già contenuta nel codice penale e segnatamente all'articolo 270-bis, ultimo comma (introdotto dal D.L. n. 374/2001, convertito in legge n. 438/2001), e dall'articolo 322-ter del codice, i quale prevedono la confisca per equivalente in caso di condanna per il reato di associazione terroristica o eversiva o reati contro la pubblica amministrazione.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

La disciplina introdotta con il presente decreto introduce una procedura specifica per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di confisca, attualmente non prevista dall'ordinamento; non si verifica pertanto alcuna incidenza sulla regolazione vigente.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è pienamente compatibile con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materia, quella penale, riservata alla potestà legislativa dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

~~Vedi punto n. 5.~~

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il disegno di legge ha ad oggetto materie assistite da riserva di legge, non suscettibili di delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

In Parlamento non pendono disegni di legge sulla specifica materia, trattandosi di istituzione prevista da una delega legislativa.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Trattandosi di una figura di nuova istituzione non vi sono contributi giurisprudenziali sul punto, né questioni di legittimità costituzionale pendenti.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il disegno di legge non presenta alcun possibile profilo di incompatibilità con l'ordinamento comunitario, di cui peraltro costituisce normativa di adeguamento.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano sussistere procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto, procedura peraltro non prevista per le decisioni quadro.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il disegno di legge non presenta alcun possibile profilo di incompatibilità con l'ordinamento internazionale.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

~~Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.~~

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Nessuna indicazione

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'articolo 2 del decreto Ai fini del presente decreto introduce le seguenti definizioni:

- a) «Stato di emissione»: lo Stato membro dell'Unione europea nel quale un'autorità giudiziaria ha preso, convalidato o comunque confermato un provvedimento di confisca nell'ambito di un procedimento penale;
- b) «Stato di esecuzione»: lo Stato membro dell'Unione europea al quale è stata trasmessa una decisione di confisca a fini di esecuzione;
- c) Stato di esecuzione: lo Stato membro dell'Unione europea al quale è trasmessa una decisione di confisca a fini di esecuzione;
- d) decisione di confisca: un provvedimento emesso da un'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, che consiste nel privare definitivamente di un bene;
- e) bene: ogni bene mobile o immobile, materiale o immateriale, nonché gli atti o i documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene e che costituiscano il prodotto di uno dei reati di cui all'articolo 3 o siano l'equivalente, in tutto o in parte, del valore di tale prodotto ovvero costituiscono il corpo o il provento del reato o siano comunque suscettibili di confisca secondo la legge dello Stato di emissione;
- f) provento: ogni vantaggio economico derivante da un reato;
- g) strumento: qualsiasi bene utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati;
- h) beni culturali appartenenti al patrimonio nazionale: quelli definiti come tali dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, in conformità all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro;
- i) certificato: il certificato allegato alla decisione quadro.

Tali definizioni sono coerenti con il linguaggio normativo e gli istituti vigenti nell'ordinamento giuridico nazionale.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nel disegno di legge sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) verifica della sistematica e uniforme applicazione delle regole di redazione normativa. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non presenta effetti abrogativi impliciti né espliciti ed è stato redatto seguendo le indicazioni di tecnica normativa contenute nella Circolare P.C.M. 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92, recante la: "Guida alla redazione dei testi normativi".

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'intervento non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il disegno di legge non prevede la necessità di emanazione di atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

L'intervento non necessita di estrazione o elaborazione di dati statistici..

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER CONFORMARE IL DIRITTO INTERNO ALLA DECISIONE QUADRO 2006/783/GAI DEL 6 OTTOBRE 2006 DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI DI CONFISCA, EMANATO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 49 E 50 DELLA LEGGE 7 LUGLIO 2009, N. 88, DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE - LEGGE COMUNITARIA 2008.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio del 6 ottobre 2006 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008" e in particolare gli articoli 49 ("Delega al Governo per l'attuazione di decisioni quadro") e 50 ("Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca) della predetta legge;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

Sulla proposta del Ministro della giustizia e delle politiche europee, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri, della difesa, e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

Disposizioni generali

ART. 1

(Disposizioni di principio e definizioni)

1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno la decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, 49 e 50, della legge 7 luglio 2009, n. 88.
2. I provvedimenti definitivi di confisca emessi dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell'Unione europea sono eseguiti sul territorio dello Stato alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli articoli che seguono.

3. Ai fini del presente decreto si intendono per:

- a) decisione quadro: la decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca;
 - b) Stato di emissione: lo Stato membro dell'Unione europea nel quale un'autorità giudiziaria ha adottato una decisione di confisca nell'ambito di un procedimento penale;
 - c) Stato di esecuzione: lo Stato membro dell'Unione europea al quale è trasmessa una decisione di confisca a fini di esecuzione;
 - d) decisione di confisca: un provvedimento emesso da un'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, che consiste nel privare definitivamente di un bene;
 - e) bene: ogni bene mobile o immobile, materiale o immateriale, nonché gli atti o i documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene e che costituiscano il prodotto di uno dei reati di cui all'articolo 3 o siano l'equivalente, in tutto o in parte, del valore di tale prodotto ovvero costituiscono il corpo o il provento del reato o siano comunque suscettibili di confisca secondo la legge dello Stato di emissione;
 - f) provento: ogni vantaggio economico derivante da un reato;
 - g) strumento: qualsiasi bene utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati;
 - h) beni culturali appartenenti al patrimonio nazionale: quelli definiti come tali dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, in conformità all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro;
 - i) certificato: il certificato allegato alla decisione quadro.
4. Quando una decisione di confisca emessa in un altro Stato membro ha per oggetto i beni indicati nell'articolo 2, lettera d), punti iii) e iv), della decisione quadro ovvero somme di denaro, beni o altre utilità di cui una persona abbia la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente, al prodotto, profitto o prezzo del reato, essa può essere eseguita nei casi e con i limiti previsti dalle leggi dello Stato.

ART. 2

(Autorità competenti)

1. Sono autorità competenti, in relazione a quanto previsto dall'articolo 3 della decisione quadro il Ministro della giustizia e le autorità giudiziarie, secondo le attribuzioni di cui al presente decreto.
2. Il Ministro della giustizia è competente alla trasmissione e alla ricezione della decisione di confisca, del certificato e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa. Il Ministro della giustizia cura altresì la trasmissione e la ricezione delle informazioni ai sensi dell'articolo 22 della decisione quadro.
3. La decisione di confisca da eseguire sul territorio dello Stato e il certificato ad essa relativo sono trasmessi alla corte d'appello competente direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia. Nel certificato, tradotto in lingua italiana, l'autorità giudiziaria di emissione attesta che le informazioni in esso contenute sono esatte. L'autorità giudiziaria italiana può richiedere, ove necessario, la trasmissione dei suddetti documenti in originale. Il Ministro della giustizia, quando riceve dallo Stato di emissione la decisione di confisca e il certificato, li trasmette

senza indugio alla Corte di appello territorialmente competente. Quando riceve una decisione di confisca dall'autorità giudiziaria italiana, la trasmette senza indugio allo Stato di esecuzione.

CAPO II

Esecuzione in Italia delle decisioni di confisca emesse in altri Stati membri

ART. 3

(Esecuzione delle decisioni di confisca emesse in altri Stati membri)

1. E' consentita l'esecuzione in Italia delle decisioni di confisca che conseguano a una condanna definitiva per taluno dei seguenti reati, quando nello Stato di emissione è prevista una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, indipendentemente dalla doppia incriminazione:
 - a) associazione per delinquere;
 - b) terrorismo;
 - c) tratta di esseri umani;
 - d) sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;
 - e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
 - f) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
 - g) corruzione;
 - h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - i) riciclaggio;
 - l) falsificazione e contraffazione di monete;
 - m) criminalità informatica;
 - n) criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;
 - o) favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea;
 - p) omicidio volontario, lesioni personali gravi;
 - q) traffico illecito di organi e tessuti umani;
 - r) sequestro di persona;
 - s) razzismo e xenofobia;
 - t) furti organizzati o con l'uso di armi;
 - u) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;
 - v) truffa;
 - z) estorsione;
 - aa) contraffazione e pirateria in materia di prodotti;
 - bb) falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti;
 - cc) falsi;

- dd) falsificazione di mezzi di pagamento;
 - ee) traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;
 - ff) traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
 - gg) traffico di veicoli rubati;
 - hh) violenza sessuale;
 - ii) incendio;
 - ll) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
 - mm) dirottamento di nave o aeromobile;
 - nn) sabotaggio.
2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, il riconoscimento delle decisioni di confisca è consentito solamente se i fatti sono previsti come reato dalla legge italiana, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera c).

ART. 4

(Garanzia giurisdizionale)

1. Sulla richiesta di esecuzione della decisione di confisca è competente a provvedere la corte d'appello del luogo dove si trova il bene. Se più sono i luoghi, si ha riferimento al luogo dove si trova il bene di maggior valore.
2. Se la competenza non può essere determinata ai sensi del comma 1, è competente la corte di appello di Roma.
3. Quando la corte di appello che ha ricevuto per l'esecuzione un provvedimento di confisca non si ritiene competente, trasmette senza ritardo gli atti all'autorità giudiziaria competente e ne informa senza indugio l'autorità di emissione e il Ministro della giustizia.

ART. 5

(Procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 9 e dal comma 6 del presente articolo, la corte di appello provvede al riconoscimento e all'esecuzione della decisione di confisca con sentenza emessa in camera di consiglio, sentiti il procuratore generale, il difensore e la persona condannata ove presente. Della sentenza è data immediata lettura. La lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto a ottenere copia del provvedimento.
2. Quando la corte di appello pronuncia sentenza di riconoscimento la trasmette al procuratore generale per l'esecuzione.
3. La confisca è eseguita secondo la legge italiana, con le modalità previste dall'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Dell'avvenuta esecuzione è dato immediato avviso all'autorità di emissione.
4. Se la decisione di confisca da eseguire concerne una somma di denaro, la corte di appello converte, se necessario, l'importo da confiscare in euro, applicando il tasso di cambio in vigore nel momento in cui la decisione di confisca è stata emessa.
5. Quando l'autorità giudiziaria di emissione informa l'autorità giudiziaria di una decisione o misura che ha l'effetto di privare la decisione del suo carattere esecutivo o di ritirare, per

qualsiasi altro motivo, la decisione di esecuzione, l'autorità giudiziaria pone immediatamente fine all'esecuzione della decisione, dandone comunicazione all'autorità di emissione e al Ministro della giustizia.

ART. 6

(Motivi di rifiuto)

1. La corte d'appello rifiuta l'esecuzione della decisione di confisca nei seguenti casi:
 - a) quando il certificato non è stato trasmesso ovvero è incompleto o non corrisponde manifestamente alla decisione di confisca;
 - b) quando risulta che una decisione di confisca per gli stessi fatti e nei confronti della medesima persona è stata già emessa in uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - c) quando la decisione di confisca riguarda fatti che non costituiscono reato ai sensi della legislazione dello Stato italiano, nei casi previsti dall'articolo 3, comma 2. Tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, il riconoscimento della decisione di confisca non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato di emissione;
 - d) quando vi sono immunità o privilegi che non consentono di eseguire una decisione di confisca;
 - e) quando i diritti delle parti interessate, compresi i terzi in buona fede, rendono impossibile l'esecuzione della decisione di confisca, secondo la legge dello Stato italiano;
 - f) quando la decisione di confisca riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati commessi in tutto o in parte sul territorio dello Stato;
 - g) quando la decisione di confisca riguarda reati commessi al di fuori del territorio dello Stato di emissione e per i quali non si applicano gli articoli 7 e seguenti del codice penale;
 - h) quando la decisione di confisca contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.
2. Nei casi previsti dal comma 1, prima di rifiutare il riconoscimento la corte di appello può consultare l'autorità di emissione, anche tramite la Rete giudiziaria europea o il Ministro della giustizia.
3. Il rifiuto del riconoscimento della decisione di confisca è comunicato senza indugio allo Stato di emissione. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), la corte d'appello può imporre all'autorità di emissione un termine entro il quale il certificato deve essere prodotto.
4. In ogni caso, la corte di appello procede al riconoscimento nei limiti di cui all'articolo 1, comma 4.

ART. 7

(Rinvio dell'esecuzione)

1. La corte d'appello può disporre il rinvio dell'esecuzione della decisione di confisca, quando:
 - a) il bene è oggetto di un procedimento di confisca, anche di prevenzione;
 - b) è stato proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 9 e fino alla decisione definitiva;
 - c) la decisione di confisca concerne una somma di denaro, qualora ritenga che il valore risultante dalla sua esecuzione possa superare l'importo specificato nella decisione suddetta a causa dell'esecuzione simultanea della stessa in più di uno Stato membro;

- d) l'esecuzione della decisione di confisca può pregiudicare un procedimento penale in corso.
2. Non appena venuto meno il motivo del rinvio, la corte di appello adotta senza indugio le misure necessarie per l'esecuzione del provvedimento di confisca e ne informa l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo atto a produrre una traccia scritta.

ART. 8

(Obbligo di informazione)

1. Nei casi di cui agli articoli 9 e 10, il Ministro della giustizia dà comunicazione senza indugio all'autorità competente dello Stato di emissione.

ART. 9

(Ricorso per cassazione)

1. Contro la sentenza della corte di appello la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla conoscenza legale del provvedimento. Dell'avvenuta proposizione del ricorso, il Ministro della giustizia informa l'autorità competente dello Stato di emissione.
2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza.
3. La Corte di cassazione decide con sentenza entro quindici giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. L'avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno cinque giorni prima dell'udienza.
4. La decisione è depositata a conclusione dell'udienza con la contestuale motivazione. Qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il quinto giorno dalla pronuncia.
5. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia.
6. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, gli atti vengono trasmessi al giudice di rinvio, il quale decide entro venti giorni dalla ricezione.

ART. 10

(Concorso di decisioni di confisca)

1. Quando due o più Stati membri hanno emesso un provvedimento di confisca nei confronti della stessa persona fisica o giuridica avente ad oggetto un medesimo bene o una somma di denaro e il condannato non dispone in Italia di mezzi sufficienti per consentire l'esecuzione di tutte le decisioni, la corte di appello decide quali decisioni di confisca devono essere eseguite, tenuto conto, in particolare, della gravità del reato, del luogo di commissione del medesimo e delle date delle rispettive decisioni.

CAPO III

Esecuzione delle decisioni di confisca emesse dall'autorità giudiziaria italiana negli altri Stati membri

ART. 11

(Competenza)

1. Competente a richiedere l'esecuzione di un provvedimento di definitivo di confisca emesso nell'ambito di un procedimento penale, anche ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, concernente beni che si trovano sul territorio di un altro Stato membro, è il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.

ART. 12

(Procedimento di trasmissione)

1. Il pubblico ministero trasmette allo Stato di esecuzione la decisione di confisca e il certificato ad essa relativo direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi:
 - a) quando la decisione di confisca concerne una somma di denaro, allo Stato membro sul cui territorio si abbia fondato motivo di ritenere che la persona, fisica o giuridica, contro la quale è stata emessa la decisione, disponga di beni o di un reddito;
 - b) quando la decisione di confisca concerne beni specifici, allo Stato membro sul cui territorio si abbia fondato motivo di ritenere che i beni si trovino;
3. Quando non è possibile determinare lo Stato di esecuzione ai sensi del comma 2, gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi allo Stato membro sul cui territorio la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione di confisca risiede abitualmente o in cui ha la sede sociale.
4. Il certificato è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione.
5. Se l'autorità competente per l'esecuzione della confisca non è nota, l'autorità giudiziaria italiana di cui al comma 1 compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite il Ministro della giustizia e la rete giudiziaria europea, al fine di ottenere informazioni dallo Stato di esecuzione.
6. La decisione di confisca non può essere trasmessa a più di uno Stato membro, salvo che:
 - a) vi sia fondato motivo per ritenere che i beni oggetto della decisione di confisca si trovino in più di uno Stato membro;
 - b) la confisca del bene indicato nella decisione di confisca comporti la necessità di svolgere attività in più di uno Stato membro, ovvero vi sia il fondato motivo per ritenere che tale bene si trovi in uno dei due o più Stati membri;
 - c) la confisca abbia per oggetto una somma di denaro e il valore dei beni che possono essere confiscati in uno solo Stato membro non è sufficiente ai fini dell'esecuzione dell'intero importo oggetto della decisione di confisca.
7. L'autorità giudiziaria italiana informa senza indugio il Ministro della giustizia, che la comunica immediatamente allo Stato di esecuzione, di qualsiasi decisione o misura che faccia venir meno la decisione di confisca o la privi del suo carattere esecutivo.

CAPO IV

Disposizioni finali

ART. 13

(Norme applicabili)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.

ART. 14

(Destinazione delle somme e dei beni confiscati)

1. Le somme conseguite dallo Stato italiano nei casi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, lettere a) e b), e dall'articolo 18, paragrafo 1, della decisione quadro, affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Nei casi previsti dall'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della decisione quadro, alla destinazione dei beni confiscati si applica la disciplina relativa alla destinazione dei beni oggetto di confisca di prevenzione.
3. L'Italia, quale Stato di esecuzione, non è tenuta a vendere o restituire il bene specifico oggetto della decisione di confisca quando esso costituisce bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale.

ART. 15

(Risarcimento)

1. In caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati dall'esecuzione di un provvedimento di confisca richiesta dalla competente autorità di un altro Stato membro, il Ministro della giustizia procede senza ritardo, ai sensi dell'articolo 18 della decisione quadro, all'attivazione del procedimento per il rimborso degli importi versati alle parti a titolo di risarcimento per tale responsabilità, salvo che il risarcimento sia dovuto esclusivamente alla condotta dello Stato italiano in qualità di Stato di esecuzione.

ART. 16

(Clausola di invarianza)

1. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Dall'esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.